



**UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA**
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DELL'UNIONE

Approvato e allegato alla deliberazione dell'Assemblea n. 32 del 28/09/2012

Comuni associati: Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoé

Sede legale: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 Rovagnate (Lc)

Sede operativa servizio: Municipio di Rovagnate – Via Sacro Cuore, 24 – 23888 Rovagnate (Lc)

Codice Fiscale: 94022220134 – Partita Iva: 02933030138

<http://www.unionevalletta.it> – e-mail: info@unionevalletta.it – pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it

Tel. +39 039.531.11.74 – Fax +39 039.531.00.05



SOMMARIO

ARTICOLO 1: SCOPO

ARTICOLO 2: ENTITA'

ARTICOLO 3: DESTINATARI

ARTICOLO 4: REQUISITI

ARTICOLO 5: EROGAZIONE DELLA QUOTA

ARTICOLO 6: INFORMAZIONE

ARTICOLO 7: TUTELA DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 8: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO



ARTICOLO 1: SCOPO

L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, riconoscendo che l'impegno nello studio assume un profondo significato sociale e culturale, istituisce annualmente Borse di studio al fine di stimolare ed incentivare i giovani nella prosecuzione del percorso formativo.

ARTICOLO 2: ENTITA'

La Giunta dell'Unione determina annualmente l'entità economica delle borse di studio riferite ai due ordini scolastici.

ARTICOLO 3: DESTINATARI

I destinatari delle borse di studio sono gli studenti iscritti alla prima classe di scuola secondaria di secondo grado o studenti iscritti al primo anno di facoltà universitaria, purchè residenti nei Comuni facenti parte dell'Unione ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 4: REQUISITI

1. Gli iscritti alla prima classe di scuola secondaria superiore devono aver conseguito, l'anno scolastico precedente, il diploma di scuola secondaria di primo grado, con votazione di 10/10 o 10 e lode.
2. Gli iscritti al primo anno di facoltà universitaria devono aver conseguito, l'anno scolastico precedente, un diploma di scuola secondaria di secondo grado, con votazione compresa tra 95/100 e 100/100 o 100 e lode.
3. La presentazione della domanda per l'assegnazione della borsa di studio (su apposito modulo) deve avvenire presso l'ufficio segreteria e istruzione dell'Unione entro il termine previsto dal bando, che verrà indetto annualmente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali. A tale richiesta dovrà essere allegata:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale l'interessato, ovvero –nel caso di minorenni- di chi esercita la potestà genitoriale, attesti il possesso del titolo di studio richiesto di scuola secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado, conseguito nell'anno scolastico precedente, con indicazione della votazione riportata ed a altresì attesti di non beneficiare di altre borse di studio concessi da altri Enti all'atto della presentazione della domanda;
 - certificato rilasciato dagli uffici scolastici preposti attestante l'iscrizione al primo anno di scuola secondaria di secondo grado ovvero al primo anno di facoltà universitaria.

ARTICOLO 5: EROGAZIONE DELLA QUOTA

Le borse di studio verranno erogate tramite assegno circolare intestato al beneficiario (nel caso di minorenni all'istante richiedente la borsa di studio esercitante la potestà genitoriale). Il premio verrà consegnato durante una seduta dell'Assemblea dell'Unione o nel corso di una manifestazione pubblica.



ARTICOLO 6: INFORMAZIONE

L'Unione assicura la piena informazione all'utenza sia attraverso comunicazioni dirette, che con circolari, nelle forme e modalità di legge, anche attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente di informative e modulistica specifica da utilizzare.

ARTICOLO 7: TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Unione garantisce il trattamento dei dati personali in suo possesso nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento vigente per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ARTICOLO 8: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- 1.Per quanto non esplicitamente richiamato si farà riferimento alle norme di legge.
- 2.Copia del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 22 della Legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico, dovendo provvedere l'Ufficio Segreteria ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti dell'Unione, perché chiunque ne possa prendere visione in qualunque momento.
- 3.Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle norme del TUEL D.Lgs n.267/2000 e delle norme statutarie.